

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 27 febbraio 2008

La Direzione generale delle dogane,

visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane,
ordina:

I

L'allegato 1 all'ordinanza del 4 aprile 2007² sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1701.1100, 1200, 9999, 1701.1100, 1200, 1702.3029, 3038 e 1702.3048

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
1701. 11 00 12 00 99 99	Zucchero cristallizzato, allo stato solido, non lavorato, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	per la fabbricazione di mannite, sorbite, dei loro esteri e di acido gluconico	20.13
1701. 11 00 12 00	Zuccheri greggi, allo stato solido, non lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	per la raffinazione	30.99
1702. 30 29 30 38	Glucosio, allo stato solido, chimicamente puro o no	per usi tecnici	6.08
1702. 30 48	Sciroppo di glucosio	utilizzato come sostanza nutritiva per i batteri nell'ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici	—.87

¹ RS 631.0

² RS 631.012

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.

27 febbraio 2008

Direzione generale delle dogane:
Rudolf Dietrich